

TRIBUNALE DI BARI

QUARTA SEZIONE CIVILE

N. 70-2/2022 r.p.u.

Il Tribunale di Bari, Quarta Sezione Civile, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. Dott.ssa Raffaella Simone - Presidente
2. Dott.ssa Assunta Napoliello - Giudice
3. Dott. Michele De Palma - Giudice relatore

udita la relazione del Giudice delegato, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato il 27.2.2023, con cui le quattro società del

, con sedi legali in Bari, hanno proposto ai sensi degli artt. 40, 284 e 286 CCII domanda di concordato preventivo di gruppo con continuità aziendale diretta;

visto il piano concordatario unitario di gruppo ex artt. 87 ss. e 285 ss.;

ritenuto che sebbene l'art. 286 co. 2 CCII, in tema di concordato preventivo di gruppo, preveda che *“Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo ...”*, la stessa norma, pur delineando l'ipotesi ordinaria, non precluda comunque la nomina del commissario giudiziale prima della pronuncia del decreto di apertura del concordato preventivo;

ritenuto infatti che la menzionata disposizione va letta unitamente alla previsione generale di cui all'art. 47 co. 1 CCII, a tenore della quale, con riferimento alla fase di apertura, il Tribunale deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se già nominato, occorrendo rispetto a tale norma dare rilievo alla modifica intervenuta con il D. Lgs. n. 83/2022 che ha espunto dal predetto comma (dopo le parole *“acquisito il parere del commissario giudiziale”*) la formula letterale *”se nominato ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera b)”* (norma questa relativa alla nomina del commissario giudiziale in caso di domanda c.d. prenotativa), facendo pertanto intendere l'intervenuta modifica che oggi il parere del commissario giudiziale può intervenire a prescindere dal fatto che questi sia stato (obbligatoriamente) nominato ex art. 44 co. 1 lett. b) CCII nel caso di accesso ad uno strumento di

regolazione della crisi o dell'insolvenza con riserva ovvero nominato (discrezionalmente) in presenza di un siffatto strumento in forma "piena";

ritenuto che in tal senso deponga anche l'art. 95 co. 3 CCII in materia di partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici per il periodo successivo al deposito della domanda in forma "piena" di cui all'art. 40 CCII che prevede l'acquisizione del "*parere del commissario giudiziale, ove già nominato*";

ritenuto quindi che è nel potere del Tribunale nominare il commissario giudiziale nel periodo che intercorre tra la domanda di ingresso ed il decreto di apertura di uno degli strumenti regolativi qualora ciò sia reso opportuno dall'indubbio apporto consultivo che da questi può essere reso (si noti, del resto, che per gli accordi di ristrutturazione l'art. 40 co. 4 CCII, innovando rispetto alla legge fallimentare, prevede espressamente che "*il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b*"), nomina che seppur interviene nella fase di omologazione è volta precipuamente a fornire al Tribunale quell'apporto di conoscenze utili per decidere sull'omologazione che è il primo ed unico momento in cui il Tribunale valuta il contenuto dell'accordo di ristrutturazione nel suo complesso; tra l'altro il menzionato art. 40 co. 4 prevede anche "*che la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti*").

ritenuto che, nel caso di specie, la particolare complessità del procedimento di concordato di gruppo in oggetto, che impone l'esame delle posizioni delle quattro società del gruppo aventi ciascuna un consistente passivo ed un ingente e articolato patrimonio immobiliare, rende opportuno procedere alla nomina di tre commissari giudiziali affinché rendano un loro parere sui profili di cui all'art. 47 co. 1 lett. b) CCII;

P.Q.M.

- nomina commissari giudiziali l'Avv. Andrea Dammacco, l'Avv. Paolo Spezzati e il Dott. Fabrizio Colella.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della Quarta Sezione Civile - Ufficio fallimenti del Tribunale, il giorno 16.3.2023.

Il Giudice est.

Dott. Michele De Palma

Il Presidente

Dott.ssa Raffaella Simone